

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

(concordati ed approvati in sede di Collegio Docenti in data 01.09.2025)

Premesso che:

- La valutazione periodale, inter-periodale e finale è espressa con voto unico;
- Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli studenti deve essere tale da consentire al docente la verifica del raggiungimento da parte degli alunni degli obiettivi propri della disciplina;
- In ciascuna disciplina le verifiche possono essere scritte/scritto-grafiche/pratiche o orali. La scelta di privilegiare l'uso delle une o delle altre sarà effettuata dai docenti nell'ambito della propria programmazione individuale purché siano presenti le due tipologie (scritto/orale) con almeno una verifica;

si stabilisce il seguente numero di valutazioni per il Trimestre e il Pentamestre.

1. Numero di valutazioni per il Trimestre:

- Minimo **due voti** per le materie **fino a due ore settimanali**. Nel caso i due voti presentino segno opposto (uno positivo e l'altro negativo) ne occorrerà necessariamente un terzo (sia esso positivo o negativo). Nel caso di alunni assenti per motivi di salute documentati, il Consiglio potrà procedere allo scrutinio anche con solo due voti di segno opposto.
- Minimo **tre voti** per le materie **con tre o più ore settimanali**.
- I voti relativi ai compiti di recupero NON vengono computati per il raggiungimento della soglia minima di voti.

2. Numero di valutazioni per il Pentamestre:

- Minimo **tre voti** per le materie **fino a due ore settimanali**.
- Minimo **quattro voti** per le materie **con tre o più ore settimanali**.
- I voti relativi ai compiti di recupero NON vengono computati per il raggiungimento della soglia minima di voti.

Inoltre, si specifica che:

- **Nelle verifiche orali**, l'impreparato viene valutato con il voto più basso previsto dalla griglia di riferimento (3/10).
- **Le verifiche scritte** consegnate "in bianco" vengono valutate con il voto più basso previsto dalla griglia di riferimento (3/10).
È opportuno che il docente faccia apporre allo studente sulla stessa verifica "in bianco" una dichiarazione (a puro titolo esemplificativo: *"il sottoscritto nome e cognome, presente in data __/__/__ durante la xª ora nel compito ordinario di materia, consegna la verifica in bianco poiché impreparato"*) firmata dall'alunna/o.

- **Il recupero, in caso di valutazioni insufficienti**, viene di norma concesso in tutte le materie, lasciando comunque ai Docenti la discrezionalità nel determinare il numero di recuperi da effettuare nel corso del Trimestre e del Pentamestre.
In caso di prova ordinaria con esito insufficiente, lo studente potrà sostenere una prova compensativa (scritta od orale), la cui valutazione sarà compresa tra 4/10 e 8/10, con una riduzione del 50% del voto insufficiente precedente. Qualora anche il voto della prova di recupero risultasse insufficiente, si applicherà una riduzione del 50% al voto peggiore tra i due (ordinario e recupero). Nel caso in cui il docente decida di somministrare un'unica prova di recupero per due voti, sarà ridotto del 50% il voto più basso (due ordinari ed uno di recupero). Qualora lo studente/la studentessa (risultato insufficiente nella verifica ordinaria) scelga di non sostenere la prova di recupero, è opportuno che il docente segnali la scelta dell'alunno/a sul registro elettronico (a puro titolo esemplificativo: voto 4 "bianco" (non fa media) – note "sceglie di non sostenere il compito di recupero").
- Il valore del "+" dopo il voto corrisponde, in termini numerici, ad un + 0,25, il valore del "-" corrisponde, in termini numerici ad un - 0,25 mentre il ½ voto corrisponde ad un + 0,5.
- Per quanto concerne la registrazione dei risultati scaturenti dalle varie prove di verifica effettuate nei due periodi didattici si concorda quanto segue:
 - a) i risultati delle prove orali dovranno essere registrati contestualmente al termine dell'interrogazione o al massimo nell'arco delle 24 ore successive;
 - b) i risultati dei compiti scritti dovranno essere registrati al massimo entro 15 gg dallo svolgimento della prova stessa.
- Non possono essere effettuate ulteriori prove scritte prima di aver registrato la valutazione di quelle precedenti.
- Nel caso di assenza di un alunno ad una prova scritta, la cui effettuazione era stata preventivamente comunicata alla classe, il docente potrà farla recuperare successivamente senza necessità di alcun preavviso.
- Le simulazioni delle prove d'esame, per le classi quinte, possono costituire strumento di verifica e valutazione.
- È opportuno evitare l'effettuazione di più di due prove di verifica scritte nella stessa giornata.
- Le prove di verifica scritte devono essere comunicate agli studenti e indicate sul registro elettronico almeno una settimana prima della data stabilita.
- Le prove d'ingresso sono valutate come tali e non come prove di verifica alla fine della valutazione periodale e/o finale.